- direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (¹);
- azioni che riguardano la promozione dell'insegnamento delle lingue straniere, le azioni relative alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti e le misure comunitarie a favore delle loro lingue e culture di origine;
- iii) invitano gli Stati membri a:
 - incoraggiare la formazione civica e professionale degli educatori, segnatamente nelle zone ad
- (1) GU n. L 199 del 6. 8. 1977, pag. 32.

- elevata concentrazione di immigrati, per iniziarli alle caratteristiche delle varie origini e culture dei loro alunni e studenti;
- incoraggiare la conoscenza delle lingue e delle culture dei paesi d'origine;
- 5. SOTTOLINEANO l'importanza di ogni opportuna forma di cooperazione tra la Comunità ed il Consiglio d'Europa;
- 6. RICONOSCONO il significato dell'azione e delle iniziative promosse dalle Nazioni Unite nella lotta contro la discriminazione razziale.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1990

sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro

(90/C 157/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che ogni comportamento indesiderato di connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro è inaccettabile e che in determinate circostanze possono essere contrari al principio della parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 76/207/CEE, del 9 febbraio 1976, relative all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (1), opinione confortata dalla giurisprudenza di alcuni Stati membri;

considerando che, conformemente alla raccomandazione del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (²), molti Stati membri hanno adottato tutta una serie di provvedimenti inerenti ad azioni positive ed hanno svolto azioni che hanno attinenza, tra l'altro, al rispetto della dignità delle donne sul posto di lavoro;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione dell'11 giugno 1986 sulla violenza contro le donne (3) ha

invitato le autorità nazionali a cercare di pervenire ad una definizione giuridica di molestia sessuale ed ha invitato i governi degli Stati membri, le commissioni per l'uguaglianza delle opportunità e i sindacati a svolgere concertate campagne di informazione volte a creare un'adeguata consapevolezza dei diritti individuali di tutti i lavoratori;

considerando che il Consiglio si preoccupa di tener conto dell'indagine dalla quale è emerso che le molestie sessuali costituiscono un serio problema per molte donne che lavorano nella Comunità europea e sono un ostacolo ad un'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro (4);

considerando che il comitato consultivo per l'uguaglianza delle opportunità tra uomini e donne ha raccomandato unanimemente, nel suo parere espresso il 20 giugno 1988, che siano adottati una raccomandazione e un codice di condotta concernenti le molestie sessuali sul posto di lavoro che contemplino le molestie sessuali ad entrambi i sessi,

1. AFFERMA che ogni comportamento a connotazione sessuale, o qualsiasi altro tipo di comportamento, basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, è inaccettabile se:

⁽¹⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. C 176 del 14. 7. 1986, pag. 79.

^{(4) «}La dignità della donna nel mondo del lavoro», relazione sul problema delle molestie sessuali negli Stati membri delle Comunità europee, ottobre 1987, (Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ISBN 92-825-8764-9).

- a) siffatti comportamenti siano indesiderati, irragionevoli ed offensivi per le persone che li subiscono;
- b) il rifiuto o l'accettazione da parte di una persona di siffatti comportamenti dei datori di lavoro (compresi i superiori o i colleghi) vengano utilizzati esplicitamente o implicitamente per motivare una decisione inerente all'accesso alla formazione professionale, all'assunzione di un lavoratore, al matenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o a qualsiasi altra decisione attinente all'occupazione; e/o
- c) siffatti comportamenti creino un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante per chi li subisca;
- 2. INVITA gli Stati membri a:
- 1) promuovere campagne intese ad informare e sensibilizzare i datori di lavoro ed i lavoratori (inclusi i superiori ed i colleghi) seguendo le prassi più appropriate esistenti nei vari Stati membri per scoraggiare comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, o qualsiasi altro comportamento, basato sul sesso, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro;
- promuovere la consapevolezza che il comportamento di cui al paragrafo 1 può in determinate circostanze essere contrario al principio della parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 76/207/CEE;
- rammentare ai datori di lavoro che essi hanno una responsabilità nella ricerca di garanzie che l'ambiente di lavoro sia scevro da:
 - a) comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti, basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro;
 - b) comportamenti intesi a colpevolizzare coloro che protestano o qualsiasi collega che desideri rendere, o renda, testimonianze in caso di protesta;

- sviluppare una politica positiva appropriata, in conformità delle legislazioni nazionali, nel settore pubblico che funga d'esempio per il settore privato;
- 5) esaminare la possibilità che le parti sociali, pur rispettando la loro autonomia e conformadosi alle tradizioni ed alle prassi nazionali, nel contesto della contrattazione collettiva esaminino l'opportunità di includere nei contratti di lavoro clausole adeguate intese a creare l'ambiente di lavoro descritto al paragrafo 3.
- 3. INVITA la Commissione a:
- 1) persistere nel suo impegno volto ad informare e a sensibilizzare i datori di lavoro, i lavoratori (inclusi i superiori ed i colleghi), gli avvocati e i membri delle corti, i tribunali e le altre autorità competenti sull'importanza del principio esposto al paragrafo 1 e sul fatto che, in determinate circostanze, il mancato rispetto di questo principio può costituire una violazione del principio della parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 76/207/CEE;
- 2) elaborare, per il 1º luglio 1991, in collaborazione con le parti sociali e previa consultazione con gli Stati membri e le autorità nazionali che si occupano di eguaglianza delle opportunità, un codice di condotta sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, che fornisca orientamenti basati su esempi e sulle prassi più appropriate esistenti negli Stati membri per avviare e proseguire una politica positiva intesa a creare nel mondo del lavoro un clima in cui uomini e donne rispettino reciprocamente la loro integrità umana;
- 4. INVITA anche le istituzioni e gli organi delle Comunità europee a:
- 1) osservare il principio enunciato nel paragrafo 1;
- 2) sviluppare una politica di azioni positive al fine di creare l'ambiente di lavoro descritto al paragrafo 2, punto 3.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1990

sull'azione a favore dei disoccupati di lunga durata

(90/C 157/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'impegno assunto dalla Comunità ai fini della coesione economica e sociale,

viste le conclusioni tratte dal presidente al termine della trentasettesima e trentottesima riunione del comitato permanente per l'occupazione, rispettivamente, in data 12 maggio 1989 e 10 novembre 1989,

considerando che, nella risoluzione del 19 dicembre 1984 sulla lotta contro la disoccupazione a lungo termine (1), il

(1) GU n. C 2 del 4. 1. 1985, pag. 3.